



# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 74/2023 del 27/07/2023**

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

Il giorno 27/07/2023 alle ore 20:30 e seguenti in Terzigno, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO RANIERI	P	
ANTONIO VAIANO	P	
CONCETTA AMBROSIO	P	
SERAFINO AMBROSIO		A
VINCENZO AQUINO		A
CONSILIA AURICCHIO	P	
GIOVANNI BONAVITA	P	
LUIGI CANESTRINO	P	
SALVATORE CARILLO		A

	PRESENTI	ASSENTI
VITTORIO DE SIMONE	P	
BIAGIO FERRARO	P	
ANGELA MIRANDA	P	
ANTONIO MOSCA		A
FRANCESCO NAPPO		A
STEFANO PAGANO	P	
MARIA GRAZIA SABELLA	P	
PASQUALE CIARAVOLA	P	

Presenti: 12 Assenti: 5

Assiste: LUIGI ANNUNZIATA - Segretario

Presiede: ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutivita'**

Presenti n. 12 consiglieri, assenti 5 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Francesco Nappo, Antonio Mosca).  
E' presente, inoltre, l'assessora Anita Miranda.

Si dà atto che il verbale di stenotipia dei vari interventi è in corso di redazione e che sarà successivamente pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

Il Presidente invita l'assessora Anita Miranda a relazionare sulla proposta di delibera.  
Relaziona l'assessora Anita Miranda.

Entra il Consigliere Antonio Mosca - Presenti 13

Il Presidente terminati gli interventi passa alla votazione, relativa al punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna: ***“Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023”***.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023”***;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Collegio dei Revisori - verbale n.46/2023 del 4 luglio 2023, che si allega;

Il Presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto, la proposta in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal Presidente, è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti n. 13 Assenti 4 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Francesco Nappo)

Favorevoli UNANIMITA'

Sulla scorta della suddetta votazione;

## **DELIBERA**

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2. di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023 composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Terzigno;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Ge.se.t. Italia spa, Concessionario per la riscossione del Comune di Terzigno;

5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

Inoltre;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Consiglieri presenti e votanti n. 13 Assenti 4 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Francesco Nappo)

Favorevoli UNANIMITA'

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Il Presidente, esaurita la discussione passa al quarto punto posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.**

## **L'ASSESSORE AL BILANCIO**

### **PREMESSO**

- che la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, dispone che: “*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*”;

**VISTE** le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

*d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*

*3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

*4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

*5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.*

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

**RILEVATA**, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 30/06/2022;

**ESAMINATA** la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

**VISTI:**

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

**RILEVATO** inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. di approvare il *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Terzigno;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Ge.se.t. Italia spa, Concessionario per la riscossione del Comune di Terzigno;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.



360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

**L'ASSESSORE**

*Anita miranda*

# **COMUNE DI TERZIGNO**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE INGIUNZIONI FISCALI E  
DEGLI ACCERTAMENTI  
ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART.  
17-BIS DEL D.L. 34/2023,  
CONVERTITO DALLA L.  
56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

# SOMMARIO

<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>1</b>	<b>Oggetto del regolamento</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della definizione agevolata</b>
<b>3</b>	<b>Procedura per la definizione agevolata</b>
<b>4</b>	<b>Effetti della dichiarazione</b>
<b>5</b>	<b>Versamento degli importi dovuti</b>
<b>6</b>	<b>Perfezionamento della definizione agevolata</b>
<b>7</b>	<b>Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere</b>
<b>8</b>	<b>Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore</b>
<b>9</b>	<b>Efficacia del regolamento</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma **792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

1. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
-

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

### **Articolo 3**

#### **Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il contribuente manifesta al concessionario, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione.
2. A tal fine il contribuente può acquisire il prospetto dei carichi definibili, mediante richiesta allo sportello o a mezzo mail a Ge.se.t. Italia spa concessionario del comune di Terzigno, da effettuarsi non oltre il 30 settembre.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
4. Ge.se.t. Italia spa concessionario del comune di Terzigno entro il termine del 30 novembre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

### **Articolo 4**

#### **Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
  - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 5**

### **Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 gennaio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° febbraio 2024, gli interessi al tasso del 2%.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

## **Articolo 6**

### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
-

acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 7**

### **Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal *concessionario*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## **Articolo 8**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 9**

### **Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
-





# COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di Napoli

## COLLEGIO DEI REVISORI

Al Responsabile del Servizio III – Servizi  
Finanziari

Al Segretario Generale

Verbale n. 46/2023 del 4 luglio 2023

**Rottamazione Quater ex art. 17 bis della Legge 56/2023 di conversione del D. L. 34/2023 - Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56/2023 - Rilascio Parere ex art. 239, 1 comma, lett. a) del TUEL – Favorevole**

L'anno 2023 il giorno 4 del mese di luglio si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente dr. Antonio **Rastelli** e dei Componenti dr. Roberto **Nicoliello** e dr. Antonio **Petricciuolo**.

Il Collegio

**Esaminata** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56/2023 avente ad oggetto “*Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*” relativamente alla quale si chiede espressione di proprio parere, secondo la vigente normativa;

**Visto**

- il disposto dell’art. 1, comma 231, della Legge 22 dicembre 2022 nr. 197;
- la norma contenuta **nell’art. 17 bis** (rubricato ***Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali***) inserito nel D.L. 34/2023 dalla Legge di conversione nr. 56/2023 con la quale è stato prevista, per l’appunto in sede di conversione, la possibilità per

gli Enti Territoriali (Comuni, ecc....) che provvedono direttamente o tramite concessionari privati ex art. 53 del D. Lgs. 446/1997, di stabilire con apposito Provvedimento da emanare entro il 28.07.2023 **a)** l'applicazione o la non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 229 bis dell'art. 1 della Legge di Bilancio 197/2022 e **b)** la definizione agevolata cc.dd. "Rottamazione Quater" relativamente ai carichi del periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 espressamente stabilita dal comma 231 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 197/2022;

- lo schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023" allegato alla proposta di deliberazione;

**Rilevato che** nella proposta di deliberazione sull'oddata l'Ente ha manifestato la sua volontà **di applicare unicamente** la disposizione di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 197/2022, e non anche quelle contenute nei commi 227 e 229 bis dell'art. 1, afferenti al saldo stralcio dei debiti a ruolo fino a mille euro;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#), comma 1, e [147 bis del D. Lgs. n. 267/2000](#);

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023**" unitamente all'allegato Regolamento, e ricorda all'Ente che l'adottando Provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul suo sito internet istituzionale ed entro il 31.07.2023 dovrà essere trasmesso al MEF – Dipartimento Finanze.

Il Collegio dei Revisori

**Dr. Antonio Rastelli**

**Dr. Roberto Nicolielo**

**Dr. Antonio Petricciuolo**



# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

Il Dirigente del SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Terzigno, 04/07/2023



# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

Il Dirigente del SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Terzigno, 04/07/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio  
ANTONIO VAIANO

Segretario  
LUIGI ANNUNZIATA

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Terzigno, 28/07/2023

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/07/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

---

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 74/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Terzigno, lì \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

---

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.